



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. **11** del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: L.P. 1° luglio 2011 n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”: esame ed approvazione dell’aggiornamento Piano di protezione civile.

L’anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO**, alle ore **20.30**, nella Sala Consiliare presso il Municipio di Vigo Rendena, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Sig.:

Pellegrini Enrico – Sindaco
Cantonati Massimo
Chiappani Nicola
Chiappani Paola
Dallavalle Federico
Defranceschi Giuseppe
Dorna Paolo
Faoro Giuliana
Fioroni Fernanda
Valentini Alberto
Valentini Daria
Viviani Ugo

Assenti i Sig.://

Dalbon Walter
Giordani Thomas
Stefani Alessio

Assiste il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto suindicato. Sono stati nominati in apertura di seduta in qualità di scrutatori i Sig.ri Defranceschi Giuseppe e Valentini Daria e designato alla firma del verbale il Sig. Valentini Alberto.

OGGETTO: L.P. 1° luglio 2011 n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”: esame ed approvazione dell’aggiornamento Piano di protezione civile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La L.P. 01.07.2011, n. 9, recante la disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento, nel riformare l'intero sistema della protezione civile, ha riservato particolare attenzione a “pianificare” la risposta che deve essere data a qualunque emergenza che si dovesse presentare sul territorio provinciale.
- Gli “*Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale*”, stabiliti all’art. 20 della citata L.P. 9/2011, sono individuati nei:
 - ✓ Piano di protezione civile provinciale riferito all'intero territorio provinciale;
 - ✓ Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovra comunali, in quanto riferiti rispettivamente al territorio di ciascun Comune e a quello di ciascuna Comunità.
- Relativamente ai compiti e alle procedure delle Amministrazioni comunali nel campo della pianificazione di protezione civile, la legge provinciale n. 9/2011 stabilisce quanto segue:
 - ✓ all’art. 8, comma 2, che i Comuni provvedano, singolarmente alle attività di protezione civile di interesse comunale;
 - ✓ all’art. 20, comma 4, che i Piani di protezione civile definiscano l'organizzazione dell'apparato di protezione civile, stabiliscano le linee di comando e di coordinamento nonché organizzino le attività di protezione;
 - ✓ all’art. 21, comma 2, che alla redazione dei piani di protezione civile comunali concorrano i comandanti dei corpi dei VVF volontari e il volontariato locale e per quelli sovra comunali anche gli ispettori delle unioni distrettuali dei Vigili del Fuoco;
 - ✓ all’art. 35, comma 1, che il Sindaco è l’autorità di protezione civile comunale; all’art. 35, comma 2, che il Comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi dei Vigili del Fuoco volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone e adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza nella gestione delle emergenze d'interesse locale;
 - ✓ all’art. 35, comma 4, che se necessario, una o più strutture operative della protezione civile o altre strutture organizzative della Provincia supportino il Comune per la gestione dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla centrale unica di emergenza;
 - ✓ all’art. 35, comma 5, che il Comandante del corpo dei Vigili del Fuoco volontari competente per territorio supporti il Sindaco per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, compresi il presidio territoriale e il controllo dell'evoluzione della situazione;
 - ✓ all’art. 35, comma 7, che quando il Comune, per la gestione dell'emergenza, si avvale delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, i responsabili delle loro articolazioni locali presenti sul territorio supportino il Sindaco nell'individuazione, programmazione e organizzazione degli specifici interventi specialistici ad esse affidati.
- I Piani di protezione civile comunali definiscono le tipologie delle emergenze e delle attività di protezione civile ed individuano le risorse e i servizi messi a disposizione dai Comuni.
- con deliberazioni consiliari degli ex Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena, rispettivamente n. 30 del 19.12.2014, n. 42 del 23.12.2014 e n. 17 del 23.04.2015, venivano approvati i relativi piano di protezione civile;
- con L.R. 24.07.2015, n. 15 è stato istituito a far data dal 01.01.2016 il Comune di Porte di Rendena mediante la fusione degli ex Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena;

- i Piani di protezione civile comunali debbono essere redatti da parte delle Amministrazioni comunali con la “concorrenza” dei Comandanti dei Corpi dei Vigili del fuoco competenti per territorio;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 19.04.2014 sono state approvate le linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali; con la medesima deliberazione è stato altresì stabilito che tali linee guida costituiscono linea d’indirizzo per la pianificazione comunale di protezione civile per tutte le Amministrazioni comunali della Provincia Autonoma di Trento e che entro la data del 30 luglio 2014 le Amministrazioni comunali devono redigere il Piano di protezione civile comunale;
- le linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali indirizzano quindi i Comuni verso la stesura di un documento il più possibile uniforme per tutti, che consenta una comparazione fra i Piani di Comuni che presentano affinità di territorio e/o di rischi e che ne consenta l’informatizzazione, per agevolarne l’aggiornamento nonché la lettura e lo studio anche da parte dei cittadini.
- l’amministrazione comunale del nuovo comune di Porte di Rendena ha ritenuto opportuno procedere alla redazione di un unico Piano di protezione civile che riguardi l’intero territorio comunale ed a tale scopo con propria precedente deliberazione n. 85 di data 09.06.2021 è stato incaricato l’Ing. Amadei Gianpietro, con studio tecnico a Pinzolo (Tn), della predisposizione, aggiornamento ed integrazione del piano di protezione civile del Comune di Porte di Rendena;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 01.02.2023, si è provveduto a:
 - ✓ dare atto che spetta al Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile comunale, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge 225/1992 e dell’art. 35, comma 1, della L.P. 01.07.2011, n. 9 l’adozione dei provvedimenti attuativi del Piano di Protezione Civile comunale.
 - ✓ nominare i componenti del Gruppo di valutazione (GdV) (da attivare per il supporto delle decisioni di emergenza e nel coordinamento degli interventi in caso di emergenza) e i referenti delle Funzioni di Supporto (FUSU),

Richiamato il punto 3.1 delle linee guida allegate alla deliberazione della Giunta provinciale n. 603 del 19.04.2014, il quale indica le procedure per l’approvazione e la gestione del Piano di protezione civile comunale e prevede in particolare che:

- ad avvenuta stesura dello schema di Piano di protezione civile comunale, redatto con il concorso del Comandante dei Vigili del fuoco volontari e dopo una concertazione con la popolazione e le forze di protezione civile locali, si procederà all’approvazione del medesimo Piano con deliberazione del Consiglio comunale;
- il provvedimento di approvazione dovrà anche contenere:
 - l’individuazione delle tempistiche per l’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano di protezione civile comunale;
 - l’individuazione della durata, delle tempistiche e delle modalità di rinnovo/aggiornamento periodico del Piano di protezione civile comunale;
- ad approvazione avvenuta, l’Amministrazione comunale dovrà:
 - avviare l’attività di informazione alla popolazione;
 - avviare la formazione nel campo dell’autoprotezione;
 - individuare i materiali ed i mezzi presenti sul territorio;
 - programmare le esercitazioni;
 - creare la base informativa comunale, contenente le informazioni utili alle attività di protezione civile;
 - attivarsi per quant’altro previsto nel Piano di protezione civile comunale;
- successivamente all’approvazione del Piano di protezione civile comunale, copie dello stesso vanno trasmesse:
 - al Dipartimento di protezione civile della Provincia Autonoma di Trento;
 - alla Comunità di riferimento;

- al Comandante del locale Corpo dei Vigili del fuoco volontari ed alla relativa Unione.

Considerato che il Piano di protezione civile del Comune di Porte di Rendena non è un vero e proprio nuovo piano, ma bensì la sommatoria e l'aggiornamento di piano di protezione civili esistenti negli ex comuni fusi.

Visto ed esaminato il Piano di protezione del Comune di Porte di Rendena, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

Constatato che il Piano, in particolare:

- definisce l'organizzazione dell'apparato di protezione civile comunale e del servizio antincendi;
- stabilisce le linee di comando e di coordinamento ed organizza, con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, le attività di protezione previste dalla L.P. 01.07.2011, n. 9 e, in particolare, i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento;
- pianifica le attività di gestione dell'emergenza ed individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali;
- disciplina il coordinamento con le autorità ed i soggetti esterni alla protezione civile provinciale;
- definisce le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del Piano stesso.

Dato atto che la verifica del Piano dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale, mentre la revisione dello stesso dovrà avvenire di norma ogni dieci anni dalla prima redazione e qualora si verificano calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 24.02.1992, n. 225 e dell'art. 35, comma 1, della L.P. 01.07.2011, n. 9, il Sindaco è l'autorità di protezione civile comunale, con il compito di garantire, anche tramite un sistema di allertamento interno, la pronta reperibilità personale nonché della struttura creata in seguito alla redazione ed approvazione del Piano di protezione civile, la costante operatività ed aggiornamento della struttura stessa e la disponibilità di base dei materiali e dei mezzi.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di sua competenza, da parte del Segretario Comunale interessato, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari ed astenuti nessuno, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il Piano di protezione civile del Comune di Porte di Rendena, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Piano di protezione civile comunale, è strutturato in n. 6 Sezioni, con i seguenti contenuti:
 - ✓ Sezione I inquadramento generale;
 - ✓ Sezione II organizzazione dell'apparato d'emergenza - Incarichi, strutturazione interna e interoperabilità;
 - ✓ Sezione III risorse disponibili;
 - ✓ Sezione IV scenari di rischio;
 - ✓ Sezione V informazione della popolazione e autoprotezione
 - ✓ Sezione VI verifiche periodiche ed esercitazioni.
3. di dare atto che il Piano di Protezione civile del Comune di Porte di Rendena, è soggetto a revisione ogni dieci anni, verificato a cadenza annuale ed aggiornato secondo le modalità indicate nella sezione 6 "verifiche periodiche ed esercitazioni";
4. di demandare al Sindaco quale Autorità di protezione civile comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della Legge 225/1992 e dell'art. 35, comma 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9, l'adozione dei provvedimenti attuativi del Piano di Protezione Civile;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione e del Piano di Protezione Civile al Dipartimento provinciale della Protezione civile ed ai Comandante dei corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Villa Rendena e di Vigo Rendena e Darè
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.



*Il Sindaco
Pellegrini Enrico*

*Il Segretario comunale
Masè dott.ssa Elsa*

*Il Consigliere designato
Valentini Alberto*

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.